

e sviluppati e nell'interno di essi fra economie a diversa struttura sociale e politica. Problemi e prospettive diverse da quelle normalmente trattate che ben difficilmente si possono risolvere con gli strumenti tradizionali di analisi.

Per quanto riguarda i paesi arretrati, i problemi non vengono visti in astratto ma sempre ancorati ad una data situazione di fatto: beninteso il valore della esperienza non è certo episodico nè contingente: da esso si può facilmente risalire a concetti molto più generali ed in principio estensibili a qualsiasi territorio.

Si vede innanzitutto lo sviluppo economico nazionale in un contesto internazionale, le cause delle disuguaglianze interregionali spiegate attraverso il movimento delle merci, del lavoro e del capitale (ed in questo momento come non ricordare il saggio famoso di Myrdal sulle cause delle disuguaglianze spaziali?), e delle disuguaglianze « naturali »; si passa poi a studiare lo sviluppo stimolato da opportune politiche economiche.

Si arriva poi agli aspetti specifici: il caso di Ceylon (sviluppo con alta pressione demografica), della Nigeria (problemi di finanza federale) e dell'Africa orientale (anche qui problemi fiscali). E' sul primo che vogliamo più lungamente intrattenerci.

Il forte incremento demografico di Ceylon pone il delicato problema di come espandere sufficientemente la occupazione delle forze di lavoro, al contempo mantenendo (e se possibile aumentando) il tenore di vita della popolazione considerata. Secondo la teoria tradizionale tale espansione orizzontale non è possibile poichè si ipotizzano rendimenti decrescenti della terra, anche se questi possono essere compensati da economie di dimensione nell'industria e dalla accumulazione di capitale.

Per Ceylon l'accumulazione di capitale ben difficilmente può essere aumentata, a meno di ricorrere a risparmio forzato con conseguente riduzione dei consumi; anche sulle economie di dimensione non si potrebbe contare in quanto esse sono già facilmente utilizzabili attraverso il commercio internazionale. Secondo Hicks, invece la soluzione potrebbe essere raggiunta attraverso un miglioramento della produttività ottenuta con una trasformazione della preesistente organizzazione.

Le note supplementari sono di intonazione assai più teorica dei precedenti articoli: si occupano rispettivamente della teoria dei differenziali salariali, del concetto di *import bias*, ed infine il tanto dibattuto problema, che non ha ancora ricevuto una soddisfacente sistemazione, del livellamento del prezzo dei fattori della produzione per effetto del commercio internazionale.

O. GARAVELLO

*Milano, Università Cattolica.*

LASSALE J. P., *La Cour Suprême et le problème communiste aux Etats-Unis*. Ed. Colin, Paris, 1960. Un volume di pp. 276.

« Non sono i sani ma i malati che sanno ciò che sia la salute ». Con questo aforisma del Carlyle ha inizio il volume del Lassale, che esamina l'operato della Corte suprema degli Stati Uniti di fronte al fenomeno sviluppatosi alcuni anni fa con il nome di maccartismo, dal nome del suo più tenace animatore.

Sin dalla sua istituzione la Corte suprema è stata una rigida custode della Costituzione degli Stati Uniti, almeno dal punto di vista formale; senonchè la inevitabile genericità del testo della Costituzione

e la difficoltà di adeguare questa legge fondamentale alle mutate esigenze dei tempi hanno fatto sì che la sua interpretazione da parte dei giudici della Corte fosse spesso contraria agli interessi della maggioranza della collettività, anche se formalmente ineccepibile. Vale per tutti l'esempio dei sindacati operai che per lunghi anni, praticamente fino al *New Deal*, videro le loro possibilità di affermazione fortemente ostacolate dalle sentenze della Corte che considerava i sindacati come uno strumento atto a combattere le leggi della libertà di commercio. Formalmente la Corte aveva ragione: nella realtà invece essa veniva a misconoscere l'elevato valore umano insito nell'azione sindacale. Con il suo potere di veto sulle leggi del Congresso, la Corte, in pratica veniva ad essere uno strumento di conservazione in un ambiente dinamico quale fu il mondo americano dalla rivoluzione industriale ad oggi. Un malinteso senso di tutela dei diritti della collettività, che nel campo del lavoro hanno un valore astratto, determinò un atteggiamento negativo nei confronti di una grande maggioranza di cittadini americani che, senza la associazione sindacale veniva a trovarsi in condizione giuridica e contrattuale di inferiorità nei confronti di una minoranza molto più potente. In questi ultimi decenni la Corte suprema ha visto affievolirsi in parte la sua influenza parallelamente a quella degli Stati rispetto al Governo federale: tuttavia alcuni importanti problemi, prima di ogni altro quello razziale, sono ancora materia di controversia fra l'Autorità centrale e quella degli Stati. Uno dei sintomi del mutato atteggiamento della Corte suprema è data dalla *Dichiarazione* del 17 maggio 1954 sulla discriminazione razziale: è uno dei pochi esempi in cui la Corte, superando la carenza legislativa, ha imposto l'osser-

vanza di un precetto costituzionale: un compito positivo nel quadro di una attività prevalentemente a carattere negativo, quale è l'esercizio del diritto di veto sulle leggi emanate.

La guerra di Corea e la scoperta di un caso clamoroso di spionaggio atomico, dettero l'avvio ad alcune leggi anticomuniste che, autorizzando il Congresso ad interrogare le persone sospette di simpatizzare con il partito comunista, violavano o sembravano violare se non la lettera lo spirito della Dichiarazione dei Diritti. In realtà la reazione del Congresso era legittima e legittime furono le leggi emanate per difendere gli Stati Uniti da un pericolo, *reale ed imminente*, che su di essi incombeva. In pratica, in alcuni casi, gli interrogatori furono così minuziosi da far dubitare circa la reale portata del diritto di libertà di opinione sancito dalla Costituzione. L'autore rimprovera alla Corte suprema l'atteggiamento passivo tenuto in questa circostanza. In sostanza l'autore afferma che se la libertà di lavoro, di commercio sono relative, quelle di opinione e di espressione sono assolute e, in nessun caso, possono essere soffocate.

Più che alla lettera della Costituzione, la Corte suprema, conclude l'autore, dovrebbe (e in parecchi casi lo ha già fatto) interpretare lo stato d'animo profondo della maggioranza dei cittadini: anzichè frenare gli impulsi di una collettività che nel suo inconscio cerca la via per una vita migliore, aiutarla, con la prudenza e con la dottrina che sono virtù proprie dei giudici della Corte; in altre parole adeguare la giurisprudenza alla evoluzione continua della società, tutelando sempre la libertà dello spirito umano.

M. VAGLIO

*Milano.*